



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Mercati Gas all'Ingrosso
Direzione Mercati Retail e tutele dei consumatori di energia
Unità SII, Processi e Monitoraggio
Corso di Porta Vittoria 22
20122 Milano*

Milano, 20 aprile 2023

Osservazioni DCO 114/2023/R/gas “Orientamenti in merito alla definizione del trattamento mensile degli smart meter gas di classe G4 e G6 ai fini del settlement”

Osservazioni generali

Considereremmo in generale condivisibili tutte le proposte del Documento in oggetto anche se, nell'ottica della trasparenza e della massima capillarità della diffusione delle informazioni, riterremo altresì che siano ormai maturi i tempi per **mettere direttamente a disposizione della Controparte Commerciale i dati di misura e i flussi di aggiornamento di CA_{PdR} e attribuzione profilo di prelievo standard in capo al SII in modo diretto e ulteriore rispetto a quanto già messo a disposizione degli Utenti della Distribuzione e degli Utenti del Bilanciamento**. Un tale ampliamento consentirebbe alle Controparti Commerciali di essere maggiormente e più tempestivamente coinvolte nel processo di utilizzo dei dati in termini di fatturazione, ma anche di rilevazione di eventuali anomalie di misura, rispetto per esempio alle autoletture o alle segnalazioni raccolte dai clienti. Il sistema nel suo complesso ne gioverebbe per un miglioramento ulteriore della qualità e della quantità dei dati sottostanti i processi di fatturazione, ma anche di settlement, essendo le Controparti Commerciali l'ultimo step rispetto al cliente e avendo le CC in alcune situazioni e configurazioni molte difficoltà a far arrivare ai Distributori Locali le loro osservazioni derivanti dal contatto diretto con i clienti finali.

Ciò premesso, concorderemmo con la necessità di massimizzare l'utilizzo delle letture effettive mensili attraverso l'estensione del trattamento mensile M ai fini del Settlement - in luogo dell'attuale trattamento Y - agli *Smart Meter* di classe G4/G6, in conseguenza dell'entrata in vigore della Delibera 269/2022 a partire dal 1° aprile 2023, che è intervenuta sulle frequenze di lettura dei suddetti misuratori.

Pur apprezzando l'ipotesi di applicare con gradualità la variazione di trattamento agli smart meter messi in servizio da almeno 12 mesi, reputeremmo altrettanto importante che un tale passaggio avvenga:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- **solo a seguito di una preliminare messa a disposizione agli UdD e agli UdB dei dati storici di consumo con una profondità temporale di almeno 12 mesi**, anche al fine di consentire agli operatori la possibilità di disporre di dati sufficienti per la gestione del proprio portafoglio. Andrebbe infatti evidenziato come lo storico dei 12 mesi precedenti, basandosi su di un periodo che è stato di fatto caratterizzato da significative ed esogene riduzioni dei consumi (per effetto di comportamenti volontari, oltre che per effetto di specifiche previsioni di legge) potrebbe non risultare significativo ai fini di una corretta programmazione per il prossimo anno termico;
- **prevedendo un tempo congruo per l'adeguamento, lo sviluppo di modelli di calcolo e per le fasi di test dei propri sistemi informativi (un anno)**, sistemi che dovranno esser in grado di gestire una significativa mole di dati, anche in considerazione della complessità derivante da tutte le variabili che incidono sui consumi attesi (ad esempio l'andamento delle temperature, i cambiamenti nei comportamenti di consumo indotti da norme/regolamenti e dall'andamento dei prezzi...);
- **con un differimento temporale pari a 12 mesi tra la decorrenza del passaggio di trattamento e l'entrata in vigore, a partire dal 1° aprile 2023, delle letture mensili di cui alla Delibera 269/2022/R/gas**. Pertanto in luogo di quanto ipotizzatoci nel Documento proporremo semmai di prevedere che **l'applicazione del trattamento M a tutti gli smart meter G4 e G6 avvenga in modo unitario ("one shot") a partire da maggio 2024**, sfruttando a tal fine di proposito i mesi con minori consumi di gas. Ciò in modo da garantire agli operatori, come già sopra evidenziato, stabilità delle condizioni e di disporre di uno **storico di consumi adeguato (pari ad almeno 12 mesi) e di sistemi già collaudati** prima dell'inizio del nuovo Anno Termico, ricordando in tal senso anche che, poiché la rilevazione mensile delle letture ex Delibera 269/2022 avverrà sistematicamente e obbligatoriamente per tutti gli smart meter G4/G6 solo a partire dal mese di competenza aprile 2023, **non sarebbe assicurato che per tutti i PdR si disponga all'interno del SII di uno storico di almeno 12 mesi alle scadenze ipotizzateci nel Documento (1° ottobre 2023 e 1° gennaio 2024)**;
- disponendo contestualmente che **per i PdR con trattamento mensile l'applicazione degli oneri di sbilanciamento avvenga in maniera graduale**, prevedendo in particolare che vengano **azzerati nei primi due Anni Termici di applicazione del passaggio al trattamento M**, e che a regime siano sensibilmente ridotti rispetto a quelli dovuti in relazione a PdR con trattamento giornaliero.

Osservazioni di dettaglio

S1. Si condividono gli orientamenti in tema di perimetro dell'intervento? Se no, per quali motivi?

Al fine di massimizzare l'utilizzo dei dati di misura effettivi mensili nelle Sessioni di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Bilanciamento, riterremmo che **il passaggio al trattamento mensile debba esser esteso anche i PdR dotati di smart meter di calibro G4 e G6 aventi un profilo di prelievo senza componente termica**. A tal fine auspicheremmo altresì che in sede di deliberazione siano definite le tempistiche relative a tale passaggio, considerando anche le criticità e gli aspetti evidenziati nel presente documento.

Non concorderemmo con l'ipotesi di individuare i PdR che dovrebbero ricadere nel perimetro dell'intervento sulla base di un criterio che possa facilmente variare nel tempo, quale la componente termica associata a un PdR. La componente termica è infatti associata a determinate categorie d'uso identificate nel TISG, che a loro volta vengono come noto assegnate in automatico nel SII ai PdR sulla base del CA_{PdR} (art. 7.2 TISG). L'applicazione del trattamento M o Y potrebbe in tal senso variare non solo da un anno all'altro (a seguito di un aggiornamento del CA_{PdR}), ma anche nel corso dello stesso anno termico in caso di aggiornamento del consumo annuo (ad esempio a seguito di voltura), cosa che determina una variazione della categoria d'uso e potenzialmente del requisito "componente termica".

Non ci risulterebbe inoltre chiaro, e ne chiederemmo pertanto un chiarimento, se le categorie d'uso con componente termica che ricadrebbero nel perimetro siano solo quelle indicate nell'Articolo 7.2 del TISG (C1 e C3) riferite a usi domestici, o **se in generale sarebbero ricompresi tutti i PdR con componente termica e dotati di SM classe G4/G6, quindi nello specifico anche C5 e T2.**

Al fine dell'individuazione dei PdR ricadenti nel trattamento M sarebbe a nostro avviso in tal senso **preferibile utilizzare un criterio associato a caratteristiche tecniche del misuratore che non comportino un continuo aggiornamento del perimetro di applicazione**. Una volta individuati ad inizio Anno Termico i PdR da includere nel perimetro proporremo in tal senso che questo resti costante fino all'Anno Termico successivo.

S2. Si condividono gli orientamenti in tema di entrata in vigore dell'intervento secondo un principio di gradualità? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Riterremmo che il passaggio al trattamento M ai fini settlement non possa prescindere dal garantire agli operatori la disponibilità delle **serie storiche dei volumi di almeno gli ultimi 12 mesi agli UdD e agli UdB in riferimento a tutti i PdR che si trovino nella loro titolarità** (nonché soggetti al cambio di trattamento a partire dal 1° ottobre 2023), non soltanto in occasione dello *switching* e indipendentemente dalla possibilità di utilizzare il Contatore Consumi.

Diversamente infatti gli operatori non disporrebbero di alcun dato storico su cui basarsi tra l'ottobre 2023 ed il gennaio 2024, data in cui riceverebbero i primi dati storici limitatamente agli *switching*.

Evidenzieremmo in tal senso che per il trimestre ottobre 2023-dicembre 2023, in particolare per i PdR appena acquisiti, gli UdB non disporrebbero di fatto di alcuna informazione, in quanto lo



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

strumento “Contatore Consumi” non mette a disposizione lo storico.

Inoltre, poiché la rilevazione mensile delle letture ex Delibera 269/2022 avverrà sistematicamente e obbligatoriamente per tutti gli smart meter G4/G6 solo a partire dal mese di competenza aprile 2023, **non sarebbe assicurato che per tutti i PdR si disponga all’interno del SII di uno storico di almeno 12 mesi alle scadenze ipotizzateci dal DCO (1° ottobre 2023 e 1° gennaio 2024).**

Con riferimento poi alla **messa a disposizione dei dati storici in occasione degli switching, sottolineeremo inoltre che la messa a disposizione all’UdB non dovrebbe essere “eventuale”, ma dovrebbe invece esser assicurata anche all’UdB, in quanto soggetto esposto agli sbilanciamenti, contestualmente all’abbinamento attraverso i flussi informativi già esistenti.**

Più in generale, **la disponibilità delle serie storiche al momento degli switching dovrebbe riguardare tutti i PdR, compresi quelli con trattamento G**, anche al fine di consentire agli UdB una programmazione dei prelievi il più accurata possibile. Ribadiremmo inoltre che, **con riferimento ai clienti con trattamento G, oltre allo storico dei 12 mesi precedenti sarebbe necessario che vengano rese disponibili agli UdB anche le teleletture del giorno prima, attraverso l’attivazione di servizi aggiuntivi di telelettura dedicati da parte delle Imprese di Distribuzione.** Queste informazioni sarebbero infatti indispensabili per un aggiornamento tempestivo e realistico dei programmi di prelievo sulla base, oltre che dello storico (che potrebbe non esser significativo o realistico, se si guarda all’ultimo anno) anche dei consumi effettivi dei clienti finali.

Nel complesso **le tempistiche previste per l’introduzione del cambiamento di trattamento dovrebbero tener in considerazione la necessità per gli operatori di dover adeguare i propri sistemi informativi, attività per la quale sarà necessario disporre di un tempo congruo a partire dalla disposizione ufficiale della riforma e a valle dell’acquisizione di una base dati di misure mensili significativa (12 mesi).**

Andrebbe inoltre tenuta in considerazione la sovrapposizione con l’avvio eventuale della riforma dei conferimenti di capacità a partire dal 1° ottobre 2023, riforma che sta di fatto già significativamente impegnando gli operatori nei necessari sviluppi informatici.

Anche per tale motivo proporremo una **differente articolazione delle tempistiche** previsteci al paragrafo 2.13, articolazione che sarà dettagliata in risposta allo spunto S5.

Relativamente poi alla possibilità per gli UdB di accedere ai prelievi dei PdR cui sono abbinati per il periodo di fornitura attraverso il **Contatore Consumi**, evidenzieremo come **tale strumento non risulti idoneo a compensare la mancanza di dati storici** (in particolare per i PdR appena acquisiti), in quanto non consentirebbe di reperire i dati di consumo per periodi precedenti all’abbinamento con il PdR e presenterebbe comunque diversi limiti.

In particolare, l’infrastruttura tecnologica dello strumento **non consentirebbe l’interfaccia diretta tra sistemi applicativi.** Lo strumento consente di eseguire estrazioni e upload di file di enormi dimensioni che rendono più complesso lo sviluppo di eventuali sistemi informativi a valle



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

e più onerosa la gestione dei processi di programmazione. La messa a disposizione dei dati richiesti avviene inoltre a distanza di oltre 24 ore dalla richiesta stessa.

Il Contatore Consumi non prevede tra l'altro di fatto la possibilità di intercettare in modo agevole eventuali modifiche che sono intervenute sui dati (ad esempio eventuali rettifiche di misure) che possono quindi essere individuate solo attraverso un confronto tra estrazioni. Evidenzieremmo anche che non fornisce l'informazione relativa all'attributo "smart meter", né alla messa in servizio dello *smart meter* (G4/G6) che permetterebbe di calcolare i consumi dei 12 mesi precedenti necessari per l'applicazione del passaggio al trattamento M. Infine manca l'informazione sulla tipologia di lettura (stimata/effettiva) e sull'eventuale quota parte dei volumi stimati (per esempio in conseguenza del fatto che la lettura non viene effettuata esattamente a fine mese).

S3. Si condivide la gestione dell'aggiornamento dell'informazione relativa al trattamento del PdR nell'ambito del RCU?

In linea generale condivideremmo gli orientamenti propostici, ci apparirebbe tuttavia opportuno segnalare anche:

- la necessità di **chiare quanto prima le fasi del processo di aggiornamento on condition dell'RCU gas, ed in particolare se la modifica del trattamento ai fini del settlement verrà notificata, oltre che all'Utente della Distribuzione, nonché alla Controparte Commerciale, anche all'Utente del Bilanciamento** attraverso il flusso VSG2.0200 (o flusso analogo) trasmesso entro il quindicesimo giorno del mese precedente la decorrenza della variazione stessa;
- l'opportunità di **garantire la messa a disposizione in fase di switching dei consumi storici di misura relativi agli ultimi 12 mesi, non solo dei PdR, oggetto della variazione di trattamento ma anche di tutti gli altri PdR, in particolare quelli a trattamento MG;**
- la necessità di una **tempestiva messa a disposizione delle Specifiche Tecniche del SII opportunamente aggiornate** per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo contesto e attrezzarsi per la gestione del processo;

In aggiunta a quanto sopra evidenzieremmo come in fase di prima applicazione della riforma **per i PdR dotati di smart meter già messi in servizio sarebbe opportuno prevedere uno specifico flusso per la messa a disposizione dei consumi storici relativi agli ultimi 12 mesi, per garantire sia all'UdB che all'UdD la disponibilità di dati sufficienti per la gestione del proprio portafoglio (calcolo forecast).**

A tal proposito riporteremmo di seguito un esempio: PdR con CAPdR > 3.000 smc/anno e gruppo di misura già messo in servizio da 12 mesi e switching al 1° settembre 2023. Al momento della variazione di trattamento al 1° ottobre 2023 l'UdD non avrebbe a disposizione lo storico delle letture mensile, ma solo le letture di competenza dal mese di settembre.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Segnaleremmo infine l'opportunità di rendere disponibile, in analogia a quanto già previsto per il sistema elettrico (Delibera 479/2019/R/eel) e quindi anticipatamente rispetto allo switching, uno **specifico flusso contenente i dati tecnici per la gestione del PdR. Tra questi sarebbe utile ricevere le seguenti informazioni: consumo annuo (CA_{PdR}), profilo di prelievo, data di messa in servizio del misuratore, capacità di trasporto convenzionale (CTC_{PdR}), ecc.**

S4. Si concorda con i valori soglia prospettati per garantire la gradualità dell'implementazione dell'intervento?

Concorderemmo con i valori soglia prospettati.

S5. Si condividono, in generale, le tempistiche prospettate per l'attuazione dell'intervento?

Pur condividendo l'obiettivo di utilizzare quanto prima nelle Sessioni di Bilanciamento le misure mensili rese disponibili dai distributori, riterremo opportuno segnalare **alcune criticità legate alle tempistiche previste per il passaggio dei PdR già messi in servizio da almeno 12 mesi.** Secondo quanto prospettatoci nel DCO infatti il passaggio del trattamento da MY ad MM per i PdR già messi in servizio e con $CAPdR > 3.000$ smc/anno, avverrebbe a partire da ottobre 2023, mentre l'obbligo, per i distributori, di rilevazione della lettura mensile sugli smart meter G4 e G6, è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 (Delibera 269/2022/R/gas).

Pertanto, poiché è probabile siano numerosi i casi di PdR che subiranno la variazione di trattamento e per i quali il distributore (fino ad aprile 2023) non aveva alcun obbligo di rilevazione e trasmissione del dato di misura con cadenza mensile, evidenzieremmo come **con il passaggio a trattamento MM si potrebbero presentare criticità in fase di forecast, esponendo gli UdB a oneri di sbilanciamento maggiormente rilevanti.** Inoltre, essendo la variazione di trattamento prevista per i PdR caratterizzati da un profilo di prelievo con componente termica, alle condizioni sopra descritte, i dati di misura mensili mancanti risulterebbero proprio quelli relativi al periodo ottobre - aprile, di maggior rilevanza rispetto ai dati dei mesi estivi.

Le tempistiche individuate per l'avvio della seconda fase (1° gennaio 2024), che riguarderà un consistente numero di PdR, **non consentirebbero di sviluppare e testare i sistemi atti alla gestione di una tale mole di dati,** sulla base di un periodo di sperimentazione così ristretto (ottobre 2023- dicembre 2023), anche in considerazione della complessità derivante da tutte le variabili che incidono sui consumi attesi (ad esempio l'andamento delle temperature, i cambiamenti nei comportamenti di consumo indotti da norme/regolamenti e dall'andamento dei prezzi, etc...) e sulla variabilità mese per mese dei PdR in perimetro per effetto del completamento progressivo del roll out dei misuratori, oltreché per variazioni del $CAPdR$ - componente termica e per variazioni della customer base.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Inoltre, come verrebbe peraltro affermato dal DCO stesso (Par. 2.14), con il passaggio dal trattamento Y al trattamento M aumenterà il numero di casi di prelievi calcolati dal SII che potrebbero risultare anomali e saranno dunque fondamentali in questa seconda fase gli esiti dell'applicazione della Delibera 555/2022, che ha introdotto le cosiddette "sterilizzazioni" sui prelievi anomali, i cui benefici potranno tuttavia esser apprezzati solo successivamente alla sua implementazione ed a valle di un periodo di osservazione. Nelle more dell'applicazione delle "sterilizzazioni" e del monitoraggio degli esiti della procedura ex Delibera 555/22, auspicheremmo in tal senso che **vengano introdotte parallelamente misure volte ad assicurare una maggiore qualità dei dati** (ad esempio **attraverso il corretto recepimento all'interno del SII di tutte le rettifiche delle anomalie/incoerenze riscontrate e segnalate dagli operatori nell'ambito della procedura ex Delibera 222/2020**).

Alla luce di quanto sopra proporremo che **l'implementazione per il passaggio del trattamento da MY a MM possa avvenire per tutti i PdR nel periodo che decorre da maggio 2024 fino al termine dell'Anno Termico in corso**, anche l fine di garantire a tutti gli UdB e UdD:

- i) la messa a disposizione di una serie storica di dati completa (almeno 12 mesi);
- ii) un tempo congruo per l'implementazione dei sistemi informatici che dovranno supportare il processo;
- iii) stabilità delle condizioni nel periodo invernale;
- iv) di poter lavorare in sicurezza e non avere impatti sul disequilibrio, sfruttando i mesi in cui i consumi di gas sono bassi.

S6. Si condivide la possibilità di eliminare la sessione PRE delle procedure di bilanciamento mensile? Se no, per quali motivi?

Riterremo che **la scelta di eliminare la sessione PRE della Sessione di Bilanciamento a fronte dell'utilizzo dello strumento Contatore Consumi non sia pienamente condivisibile**, perlomeno in una fase iniziale fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi ipotizzati nel Documento, in quanto attualmente le finestre temporali definite dalle fasi PRE e FIN garantiscono certezza di risposta in merito a eventuali segnalazioni trasmesse dagli utenti nonché la messa in atto delle necessarie azioni correttive prima della pubblicazione finale.

Per le ragioni di cui sopra riterremo quindi opportuno che **in caso di eliminazione della suddetta fase PRE vengano definite tempistiche certe affinché eventuali segnalazioni di correzioni di anomalie siano recepite e corrette**.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi